Civile Sent. Sez. 5 Num. 33219 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
Data pubblicazione: 16/12/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 8122-2016 proposto da:

COMUNE DI AGRATE BRIANZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MARIA MANCINI, giusta procura in calce;

2019

- ricorrente -

2261

contro

GIDD, in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO LEONARDO DA VINCI 5, presso lo

studio dell'avvocato SIMONETTA DE JULIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO, giusta procura in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4108/2015 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2019 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per l'accoglimento del quarto e quinto motivo di ricorso e per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo di ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato GIGLIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l'Avvocato DE JULIO per delega dell'Avvocato IMPELLUSO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

R.G. 8122/2016

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. G.I.D.D. S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento inerente la Tarsu/Tia per gli anni dal 2007 al 2011. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Agrate Brianza, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo rigettava confermando la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado relativa al fatto che era stato violato l'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 in quanto l'atto impositivo era stato notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla verifica effettuata presso la sede della contribuente senza che ricorressero motivi di urgenza.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Agrate Brianza affidato a cinque motivi illustrati con memoria. La contribuente si è costituita in giudizio depositando controricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza d'appello , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 112 cod. proc. civ. in quanto la CTR ha affermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per ragioni diverse da quelle dedotte con il ricorso introduttivo. Invero con il ricorso introduttivo la contribuente aveva dedotto che l'avviso di accertamento non era stato preceduto dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e mancava la motivazione sulla eventuale particolare urgenza di talché l'atto impositivo emesso era nullo per violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000. Solo con la memoria la parte aveva inammissibilmente integrato i motivi di ricorso deducendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto emesso prima dello scadere nel 60 giorni dal compimento delle operazioni di verifica.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 112 cod. proc. civ. in quanto la CTR ha omesso di decidere sullo specifico motivo di gravame avente ad oggetto il fatto che la questione del mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'articolo 12 della legge 212/2000 non era stata ritualmente introdotta con il ricorso introduttivo.

3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 112 cod. proc. civ. dato l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti consistente nel fatto che la domanda inerente il dedotto vizio di extra petizione non era stata esaminato dai giudici d'appello.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1, 7 e 12 della legge 212/2000 e 73 del d. lgs. 507/93. Sostiene che la decisione impugnata è comunque erronea in quanto la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 non è applicabile ai tributi comunali e, quindi, alla Tarsu. Invero la norma di cui all'articolo 12 della legge 212/2000 fa riferimento all'accesso ai locali finalizzata a svolgere verifiche fiscali, laddove la possibilità di accesso agli immobili da parte del Comune in materia di Tarsu è del tutto eventuale e può essere effettuata ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

5. Con il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in quanto, in occasione del sopralluogo dei tecnici comunali, erano state consegnate solo le planimetrie dei fabbricati industriali occupati dalla società contribuente recanti indicazione delle destinazioni e delle planimetrie di talché non risultava necessario provvedere ad ulteriori controlli. Dunque di fatto non è avvenuta alcuna verifica che giustificasse l'adozione delle regole di cui all'articolo 12, settimo comma, della legge 212/2000.

6. Osserva la Corte che i primi tre motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono infondati. Con il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorso introduttivo del giudizio, che la controricorrente ha trascritto *in parte qua* ed allegato al controricorso in adempimento dell'onere dell'autosufficienza, la contribuente si era doluta del fatto che l'avviso di accertamento non era stato preceduto dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo e difettava di motivazione sulla eventuale particolare urgenza, di talché l'avviso di accertamento era nullo per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge 212/2000. Ora, l'espresso riferimento alla mancata esplicitazione delle ragioni di urgenza non poteva che essere riferito al fatto che l'avviso era stato notificato prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni e che, non essendo stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, essa contribuente neppure era stata messa nelle condizioni di comunicare osservazioni e richieste. Ne consegue che, dovendosi così interpretare la domanda originaria, gli argomenti svolti con la memoria sulla mancata osservanza del termine, lungi dal costituire una domanda nuova inammissibile, dovevano intendersi quale mera illustrazione della domanda già proposta.

7. Il quarto motivo di ricorso è parimenti infondato. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui , in tema di verifiche fiscali, la regola in base alla quale l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso *ante tempus*, si applica anche nel caso di accessi brevi finalizzati all'acquisizione di documentazione, sia perché la disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell'accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perché, anche in caso di accesso breve, si verifica l'intromissione autoritativa dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato articolo 12 (Cass. n. 30026 del 21/11/2018). Peraltro la norma di cui all'art. 9 della legge

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

212/2000 non prevede che essa trovi applicazione solamente in materia di tributi erariali, riguardando essa gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali di ogni genere. Essa trae origine dai principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., espressamente richiamati dall'art. 1 del medesimo statuto, ed è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico costituendo uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni poiché pone limiti all'attività legislativa e amministrativa. Ne consegue che la norma di cui al ridetto art. 9, comma 7, trova applicazione, come nel caso di specie, anche agli accessi ai locali tassabili ai fini Tarsu, benché nel corso degli stessi si sia avuta la mera acquisizione di documentazione.

8. Il quinto motivo rimane assorbito.

9. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Agrate Brianza a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale